RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

Art. 8

Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
Estremi	Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Titolo	II — Amministrazione centrale e provveditorati agli studi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-amministrazione-centrale-e-di-uffici-dipendenti/art-8-promozioni-del-personale-proveniente-dai-ruoli-separati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it